



Titolo

Doveri generali di comportamento e riservatezza - obbligo di presentazione innanzi agli organi di giustizia sportiva – audizione successiva alla comunicazione di conclusione delle indagini – responsabilità – non è esclusa

Descrizione

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, CGS, è irrilevante ai fini dell'esclusione dell'addebito contestato e della relativa responsabilità, la circostanza che l'incolpato sia stato poi effettivamente sentito nella fase successiva alla comunicazione di conclusione delle indagini, in quanto tale audizione rientra nell'attività difensiva garantita all'indagato (art. 123, comma 1, CGS), che non può cancellare e/o sterilizzare ai fini disciplinari la sua mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del collaboratore della Procura federale.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 94/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 22, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 123, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0094 CFA del 06 marzo 2024 (Procuratore Federale Interregionale/Sig. Savo Maurizio-A.S.D. Atletico Monti Tiburtini)